

La proporzionalità nella definizione del requisito di capitale regolamentare per i rischi di mercato *di Marco Pavoni*

13/07/2016 14:23

Il tema del Documento di Consultazione su cui intendiamo focalizzare l'attenzione è quello della Proporzionalità, per le istituzioni finanziarie di minori dimensioni o meno complesse, in relazione all'applicazione dei Nuovi Standard per il calcolo del requisito di capitale regolamentare derivante dai rischi di Mercato, noto anche come Fundamental Review of the Trading Book (FRTB).

I nuovi standard, come noto, riguardano non solo il Modello Interno (IMA o Internal Model Approach), ma anche l'Approccio Standardizzato (SA o Standardized Approach); quest'ultimo è stato anch'esso oggetto di una profonda revisione, sia nelle metodologie e metriche di riferimento che nelle finalità assolute.

Il quadro normativo attualmente in vigore (Regolamentazione EU No. 575/2013 nota anche come CRR o Capital Requirement Regulation), già stabilisce alcuni elementi di proporzionalità, tra cui in particolare la Deroga per le banche che svolgono attività di negoziazione di modeste dimensioni (art. 94 della CRR) che consente di sostituire il requisito di capitale per i rischi di mercato con quello per i rischi di credito.

Per essere eleggibile per la Deroga un'istituzione deve rispettare due soglie, una connessa alla dimensione assoluta delle sue attività di trading e una invece dipendente dalla dimensione relativa di dette attività rispetto al totale delle attività stesse.

Il documento in discussione propone alcune riflessioni e chiede agli operatori commenti sulla eventuale revisione dei termini di quella deroga e in ultima analisi sull'opportunità di qualificare un nuovo approccio standardizzato c.d. "semplificato" (SSA o Simplified Standardized Approach).

Il nuovo SA definito dal Comitato di Basilea per la Supervisione Bancaria (BCBS) nel più ampio contesto del citato FRTB, introduce significative modifiche a quello ancora in vigore con l'obiettivo di renderlo più sensibile alle effettive dimensioni del rischio di mercato e più adatto a descrivere strumenti finanziari complessi.

Mentre infatti l'approccio attuale utilizza per il calcolo del requisito di capitale regolamentare dati input prontamente disponibili quali il tipo di strumento, la scadenza o il rating associato alla posizione, il nuovo SA in particolare si basa su dati di sensitività ai principali fattori di rischio (es. il c.d. delta al

rischio di tasso d'interesse che misura la variazione di valore di mercato di uno strumento finanziario allo spostamento parallelo di 1 basis point della curva dei tassi di interesse, tipicamente la curva dei tassi swap in EUR) che derivano dai modelli di pricing e valutazione in uso presso le istituzioni.

Allo stesso modo il nuovo SA richiede sicuramente un maggiore sforzo computazionale soprattutto in relazione alla metodologia applicata per il calcolo dell'effetto di diversificazione allorché le diverse posizioni sono variamente aggregate.

Per queste ragioni sono stati sollevati dubbi da alcuni in merito all'applicabilità del nuovo contesto normativo in specie per le istituzioni di minori dimensioni o meno complesse.

Le alternative proposte per queste entità sono:

- mantenere l'approccio standardizzato attuale eventualmente con soglie dimensionali più ampie, integrato con taluni necessari chiarimenti e aggiustamenti con riferimento al significato di certe formulazioni (ad es. il termine "normalmente") o al calcolo della dimensione delle attività di negoziazione per renderlo più omogeneo o ancora in relazione all'applicazione del requisito per i rischi di credito a talune attività, ad es. i derivati o le operazioni di pronti contro termine.

- implementare un nuovo approccio standardizzato "semplificato"

- definire una combinazione dei due detti approcci con potenzialmente differenti soglie di applicazione.

Il mantenimento dell'attuale approccio standardizzato sembra discutibile; esso ha infatti il vantaggio di non richiedere costi di implementazione per le istituzioni che fossero titolate a chiedere la deroga, ma allo stesso tempo presenta molteplici svantaggi:

- non è coerente con il rationale del nuovo quadro normativo di riferimento

- è disincentivante rispetto all'applicazione del nuovo SA (per non dire del modello interno) anche perché genererebbe, in caso di passaggio al nuovo requisito, un subitaneo significativo incremento dello stesso (c.d. cliff effect)

- non supporta la diffusione di una solida comprensione dei rischi finanziari anche nelle istituzioni di minori dimensioni.

In questo contesto, l'innalzamento delle soglie di esenzione dall'applicazione del requisito di capitale regolamentare per i rischi di mercato è da valutare con molta cautela.

Certamente gli esiti dell'analisi che EBA sta conducendo sulle istituzioni che operano in régime di deroga aiuterà a trarre considerazioni su basi di maggiore consapevolezza sugli impatti che le alternative poste potrebbero avere. Tra l'altro aiuterà senz'altro a fare luce sulla valenza relativa delle condizioni per l'applicabilità del régime in deroga.

I chiarimenti in particolare sull'applicazione delle logiche del rischio di credito alle diverse tipologie di esposizioni di trading in particolare ai derivati, nelle more dell'introduzione del nuovo quadro normativo, è senz'altro auspicabile in quanto consentirebbe una migrazione più graduale a quello e ridurrebbe almeno in parte i citati cliff effects.

In tal senso la revisione delle soglie potrebbe in ultima analisi essere necessaria per tenere conto dell'ampliamento delle attività/strumenti ricompresi.

La combinazione del nuovo e dell'attuale SA, per di più secondo un'articolazione delle soglie di esenzione, allo stesso appare discutibile per due motivi:

- erediterebbe in qualche misura le limitazioni dell'attuale SA
- sarebbe soggetta a inevitabili elementi di arbitrarietà nella qualificazione delle soglie di esenzione con possibile alterazione delle condizioni competitive soprattutto per le istituzioni collocate immediatamente sotto e sopra i livelli soglia.

L'applicazione del nuovo SA, eventualmente semplificato, parrebbe in definitiva da preferire, possibilmente corroborata da una più approfondita valutazione dei costi di implementazione dello stesso in relazione ai potenziali benefici da apprezzarsi estensivamente, in una prospettiva cioè non solo puramente monetaria (costi/benefici quantificabili).

I vantaggi sono molteplici, in parte speculari agli svantaggi sopra elencati per il mantenimento dell'attuale approccio standardizzato:

- è coerente con il nuovo contesto normativo delineato dall'FRTB
- incentiva e agevola la transizione al nuovo approccio standardizzato e possibilmente al modello interno
- è altresì da inquadrare nella analoga medesima prospettiva di mercato che vede una crescente spinta del regolatore al "clearing" centralizzato anche per i derivati per tutte le categorie (dimensioni) di operatori e una prassi sempre più diffusa di rivalutazione giornaliera dei margini scambiati come collaterale a fronte delle posizioni in derivati negoziate bilateralmente (non regolate attraverso una cassa di compensazione)
- la centralità delle sensitivities non può che stimolare una più profonda comprensione degli strumenti finanziari negoziati ed in ultima analisi un loro utilizzo più consapevole ai fini della gestione del profilo di rischio dell'istituzione, nonché una capacità di negoziare alle condizioni di prezzo più competitive
- infine collocherebbe naturalmente la responsabilità delle segnalazioni di vigilanza nella funzione di Risk Management che specificamente si occupa del monitoraggio di tutti rischi, inclusi quelli finanziari.

Lo svantaggio principale è senza dubbio quello connesso ai costi di implementazione che possono talora richiedere un adeguamento dei sistemi informativi di pricing e gestione dei rischi.

In tal senso è però da aggiungere che, in considerazione della relativa modesta complessità delle strategie di copertura dei rischi, l'eventuale investimento in tecnologia dovrebbe essere sostenibile anche a motivo della forte competizione tra i diversi fornitori di soluzioni IT. Infatti le istituzioni di minori dimensioni

normalmente pongono in essere, attraverso la negoziazione di Interest Rate Swaps, strategie operative "plain vanilla" di trading/hedging primariamente del rischio tasso di interesse e di cambio; le metodologie di pricing, di rivalutazione e di gestione/reporting di questi strumenti è ormai ampiamente consolidata.

Infine, nella misura in cui una semplificazione dello SA fosse perseguibile, certamente questo renderebbe l'implementazione meno complessa e né ridurrebbe così i relativi costi.

Certamente la più appropriata declinazione di questo approccio nei termini di quali aspetti semplificare e come semplificarli costituirà per il regolatore un esercizio non agevole e richiederà una condivisione con le istituzioni coinvolte, ragionevolmente attraverso le associazioni di categoria che dovrebbero supportare un'analisi di impatto.

Allo stesso modo il passaggio allo SA "pieno" potrebbe essere opportunamente incentivato dal regolatore particolarmente in invarianza del modello di business e delle strategie di copertura, in termini di relativi minori assorbimenti di capitale regolamentare.

Bibliografia:

Consultation Document: "Proportionality in the future market risk capital requirements and the review of the original exposure method" European Commission Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union - 26 Maggio 2016

Regolamento UE No. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento - 26 Giugno 2013

Standards — Minimum capital requirements for market risk Basel Committee on Banking Supervision - 14 Gennaio 2016

CRR: pubblicati nuovi documenti EBA sugli strumenti Additional Tier 1

13/07/2016 13:49

L'EBA ha pubblicato un aggiornamento preliminare del proprio report sul monitoraggio degli strumenti di capitale rientranti nella categoria *Additional Tier 1* (AT1). La nuova versione del report verte sull'analisi di 33 emissioni di strumenti AT1 da parte di banche europee nel periodo agosto 2013 - dicembre 2015, per un valore totale di 35,5 miliardi di euro.

L'autorità di vigilanza ha, inoltre, pubblicato una bozza di template standardizzati per l'emissione di nuovi strumenti AT1. I template non sono vincolanti da un punto di vista regolamentare, ma sono proposti alle istituzioni finanziarie in modalità "opt-in".

Comunicato stampa Aggiornamento preliminare report strumenti AT1 Template standardizzati nuove emissioni strumenti AT1

Cartolarizzazioni STC: il Comitato di Basilea aggiorna il trattamento patrimoniale

13/07/2016 13:46

Il Comitato di Basilea ha pubblicato un nuovo standard per il trattamento patrimoniale delle esposizioni in cartolarizzazioni. In particolare, l'aggiornamento introduce uno specifico trattamento per le cosiddette cartolarizzazioni STC (dall'inglese "*simple, transparent and comparable*"). Le novità vanno a modificare il perimetro regolamentare in materia di cartolarizzazioni emanato nel 2014.

Le nuove disposizioni definiscono criteri addizionali al fine di evitare che esposizioni con attivi sottostanti ad alto rischio ricevano lo stesso trattamento patrimoniale delle cartolarizzazioni STC.

Il Comitato, inoltre, sta valutando l'introduzione di misure analoghe per le cartolarizzazioni STC a breve termine. Entro la fine dell'anno dovrebbe essere avviata una consultazione sul tema.

Comunicato stampa Standard aggiornati per cartolarizzazioni STC

UCITS V: consultazione Banca d'Italia-Consob per il recepimento delle norme in materia di remunerazioni

13/07/2016 13:42

Banca d'Italia e Consob hanno avviato una consultazione pubblica riguardante la modifica al "Regolamento congiunto Banca d'Italia – Consob" in materia di organizzazione e controlli degli intermediari che prestano servizi di investimento e di gestione collettiva, per il recepimento delle regole in materia di remunerazioni contenute nella direttiva 2014/91/UE (c.d. "UCITS V"). Le modifiche proposte nel documento sono volte a:

- Ricepire le norme della direttiva UCITS V sui gestori di OICVM, tenendo altresì conto degli orientamenti al riguardo emanati dall'ESMA (*Guidelines on sound remuneration policies under the UCITS Directive and AIFMD*);

- Realizzare un quadro normativo organico e coerente per tutto il settore del risparmio gestito;

- Favorire il level playing field, tenuto conto delle diverse discipline di settore attualmente.

La consultazione avrà termine il 5 settembre 2016

Documento di consultazione

Nuovo aggiornamento del Risk Dashboard EBA

13/07/2016 13:40

L'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato l'aggiornamento trimestrale del documento "Risk Dashboard" che identifica i rischi principali e le vulnerabilità del settore bancario europeo. L'analisi verte su una gamma di Indicatori di Rischio calcolati sulla base dei dati consolidati relativi al primo trimestre del 2016 e rappresentativi di un paniere di 158 banche. I risultati principali dello studio sono i seguenti:

- Nel trimestre di riferimento il CET1 ratio delle banche europee è stato pari al 13.4% (-0.2% rispetto al Q4 2015). La variazione può essere spiegata da una riduzione del livello di patrimonializzazione non bilanciata da una contrazione degli attivi ponderati per il rischio, attribuibile alla graduale transizione verso la completa applicazione del framework regolamentare previsto dalla disciplina CRR-CRD IV;

- I crediti deteriorati (o NPLs, *Non Performing Loans*) si attestano al 5.7% con una riduzione di 10 punti base rispetto al dato precedente. Malgrado il miglioramento, la qualità dei portafogli crediti continua a destare preoccupazione;

- La redditività delle banche europee risulta ancora sotto pressione, con un ROE medio pari al 5.8% rispettivamente -1.1% e +1.1% rispetto al primo e all'ultimo trimestre 2015);

- Contrariamente ai 3 precedenti trimestri, il rapporto *loan-to-deposit* è salito al 121.6% (+0.4% rispetto al dato di fine 2015).

Per la prima volta, inoltre, l'EBA ha pubblicato i risultati del Risk Assessment Questionnaire rivolto a banche e analisti di mercato che va a completare le informazioni contenute nel Risk Dashboard.

Comunicato stampa Risk Dashboard EBA Q1 2016

Pubblicato Parere EIOPA sulle prospettive di un mercato unico europeo dei prodotti previdenziali

13/07/2016 13:18

L'EIOPA ha pubblicato la versione finale del Parere in cui esprime la propria posizione sui prossimi passi da seguire per l'istituzione di un mercato unico europeo dei prodotti previdenziali (*Personal Pension Products* o PPP). Il documento, formulato in risposta alla richiesta avanzata dalla Commissione Europea, segnala l'elevata diversificazione dei mercati di prodotti pensionistici e previdenziali all'interno dell'Unione Europea e solleva delle criticità sull'istituzione di un mercato unico europeo tramite armonizzazione regolamentare. In linea con il parere fornito lo scorso febbraio, l'EIOPA ritiene che l'adozione del cosiddetto "*secondo régime*" (opzionale rispetto ai singoli regimi nazionali) per la regolamentazione dei prodotti PEPP (

Pan-European Personal Pension Product) possa rappresentare la scelta migliore per rafforzare il quadro normativo e aumentare la tutela dei risparmiatori.

Comunicato stampa Advice EIOPA sulle prospettive del mercato unico dei PPP

Assicurazioni unit-linked: l'EIOPA si appresta a lanciare una thematic review sulla condotta degli operatori di mercato

13/07/2016 13:16

L'EIOPA ha annunciato l'avvio di una thematic review a livello europeo della condotta dei partecipanti al mercato dei prodotti assicurativi di tipo unit-linked. Obiettivo dell'analisi è di identificare potenziali fonti di rischio e di danno per i possessori delle polizze in virtù dei rapporti esistenti tra assicuratori e asset managers. In particolare, l'EIOPA intende analizzare l'impatto delle remunerazioni pagate dagli asset managers sulle scelte di investimento delle società di assicurazioni e gli effetti di tali scelte sui possessori delle polizze. Lo studio verterà su 3 aspetti chiave:

- Peculiarità degli incentivi monetari e delle forme di remunerazione;
- Gestione degli conflitti di interesse da parte degli assicuratori;
- Processo di strutturazione dei prodotti assicurativi unit-linked.

La review sarà condotta in stretta collaborazione con le autorità nazionali competenti che identificheranno le imprese assicurative che parteciperanno all'analisi e raccoglieranno i dati relativi al mercato di riferimento. Le imprese di assicurazione selezionate comunicheranno le informazioni richieste entro il mese di settembre 2016 e i risultati saranno pubblicati nella prima metà del 2017.

Comunicato stampa

Direttore: Emilio Barucci.

Redattori: Roberto Baviera, Marco Bianchetti, Michele Bonollo,
Stefano Caselli, Silvia Dell'Acqua, Giancarlo Giudici,
Gaetano La Bua, Daniele Marazzina,
Giulia Mele, Carlo Milani, Aldo Nassigh, Nino Savelli.

© 2016 FinRiskAlert - Tutti i diritti riservati.

Le opinioni riportate negli articoli e nei documenti del sito www.finriskalert.it sono espresse a titolo personale dagli autori e non coinvolgono in alcun modo l'ente di appartenenza. Gli articoli e documenti pubblicati nel sito e nella newsletter FinRiskAlert hanno l'esclusiva finalità di diffondere i risultati di studi e ricerche a carattere scientifico. Essi non rappresentano in alcun modo informazioni o consulenza per investimenti, attività riservata, ai sensi delle leggi vigenti, a soggetti autorizzati.
